




Repubblica di San Marino

COMMISSIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE

San Marino, 15 Luglio 2013/1712 d.f.R.

Prot. n° **00148/2013/C.R.A.A.**

Raccomandata



Spett.le

**Ufficio Gestione Risorse
Ambientali ed Agricole**

= Sede =

Oggetto: **"Modifiche agli attuali disciplinari d'impianto, disciplinari tecnici e preziosi
(art. 34 impianto frutteto, introduzione disciplinare d'impianto e relativo
preziario).**

La Commissione Risorse Ambientali ed Agricole nella seduta del **12/07/2013** ha deliberato di approvare il Disciplinare di impianto Frutteto specializzato e relativo Capitolato spesa, di cui all'allegato 1 della nota U.G.R.A.A. che si allega in copia.

Distinti saluti.


Matteo Fiorini
Presidente

All.: c.s.d.

DISCIPLINARE DI IMPIANTO FRUTTETO SPECIALIZZATO

Art. 34 della Legge 20 settembre 1989 n.96

L'intero territorio sammarinese ha una bassa vocazionalità sia climatica che agronomica per la frutticoltura specializzata, la quale richiede, come condizioni ottimali, terreni profondi, ricchi di sostanza organica, franchi di piede, sciolti, ben drenati e con pH neutro o sub-acido.

Ciò premesso, va evidenziato che nella tradizione rurale sammarinese, la presenza di alberi da frutto, appartenenti a diverse specie e varietà, ha sempre contraddistinto il paesaggio agrario, anche se in coltura promiscua e non specializzata, e si ritiene opportuno ammettere a contributo la realizzazione di frutteti, al fine di:

- aumentare e conservare la biodiversità agraria
- arricchire la variabilità del paesaggio
- incentivare la possibile nascita di una filiera legata alle produzioni frutticole.

I parametri e i criteri vincolanti per ammettere a contributo la realizzazione di un frutteto sono i seguenti:

Caratteristiche del terreno: sono da escludere tutti terreni oggetto di livellamenti o sbancamenti e dove siano stati effettuati riporti di terreni sterili o non vegetali. Su detti terreni l'impianto potrà essere effettuato solo dopo un idoneo periodo di tempo che permetta il ripristino della fertilità biologica.

Nel caso siano presenti ristagni di acqua nell'appezzamento destinato all'impianto, la messa a dimora delle piante dovrà essere preceduta da idonei lavori di bonifica.

La giacitura dei terreni non deve superare il 35%; su pendenze comprese tra il 25% e il 35% è da preferire l'inerbimento permanente.

I seguenti parametri:

- **giacitura di fondovalle** (rischio di brinate tardive);
- **esposizione;**
- **ventosità;**
- **pH e caratteristiche chimico-fisiche del terreno**

sono vincolanti in funzione delle specie e delle varietà che si intendono dimorare. In fase di istruttoria, il tecnico deve tener conto dei singoli parametri e delle caratteristiche generali del sito.

Specie e varietà: sono ammesse tutte le specie e varietà da frutto, autoctone e non, cultivar di recente selezione o i cosiddetti "frutti antichi", le cui esigenze di coltivazione siano compatibili con le caratteristiche ambientali del territorio. Si intende per frutteto specializzato anche l'impianto che preveda la messa a dimora di più specie e varietà, con più sestri di impianto in funzione dei diversi portamenti delle specie e varietà.

Tutto il materiale dimorato deve avere le opportune certificazioni sanitarie.

Ammendamento del terreno: la scelta dell'ammendante da interrare al momento dello scasso dovrà principalmente orientarsi verso il letame maturo. In alternativa al letame maturo, potranno essere impiegati altri ammendanti di origine animale, vegetale o mista, umificati, compostati o pellettati.

Concimazione chimica: da effettuarsi al momento dello scasso con perfostato triplo e solfato di potassio o concimi equivalenti nella dotazione di Fosforo e Potassio.

Preparazione del terreno: L'impianto del frutteto deve essere preceduto da una lavorazione del terreno. La scelta del sistema di scasso, con rivoltamento o meno della terra, la profondità di lavorazione, o in alternativa l'impianto a buche (senza scasso) sarà valutato in considerazione delle condizioni chimico-fisiche del terreno.

Uniformità dei filari: ai fini di facilitare e rendere possibile la raccolta differenziata delle diverse specie e varietà in relazione all'epoca di maturazione ottimale, i filari dovranno essere costituiti da piante della medesima specie o varietà.

Orientamento dei filari: i filari devono essere orientati nel senso della massima pendenza. Soluzioni diverse potranno essere adottate in caso di particolari sistemazioni del terreno.

Sesto di impianto: il sesto d'impianto potrà variare in funzione delle specie e varietà dimorate, della fertilità del terreno, della possibilità di irrigare, entro i seguenti limiti:

Forme di allevamento: non sono ammesse forme di allevamento a parete, che richiedano la presenza permanente di pali di campata e fili di acciaio.

Sostegni: è indispensabile, fin dal primo anno, assicurare la pianta ad un sostegno che ne garantisca la stabilità- Si possono usare a tale scopo paletti di legno, plastica, ferro e altri materiali la cui superficie non danneggi la corteccia della pianta e il cui diametro non ostacoli l'emissione e lo sviluppo delle brache (massimo 5 cm).

Cure colturali del 1° e 2° anno: fin dal primo anno andranno effettuate con maggiore e minore frequenza in relazione all'andamento stagionale, le cure necessarie per uno sviluppo rigoglioso e uniforme della pianta.

Ammortamento dell'impianto: in relazione ai contributi concessi per l'impianto di nuovi frutteti, è fissato un periodo di ammortamento di anni 15.

Qualora l'impianto o parte di esso venga estirpato o vengano abbandonate razionali tecniche di coltivazione prima che siano trascorsi 15 anni dall'impianto, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle quote del contributo non ancora ammortizzate.

Norme generali:

- gli impianti eseguiti in contrasto con quanto sopra riportato comportano il decadimento totale o parziale dei benefici di legge;
- ai fini del computo di collaudo faranno fede le fatture quietanzate e regolarmente assoggettate all'imposta monofase, quando dovuta. Si ammettono le autocertificazioni per prodotti e manodopera aziendali;
- la spesa massima ammessa non potrà essere superata sia nel totale che nelle singole voci del capitolato di spesa.

Capitolato di spesa al fine della determinazione della spesa ammessa per ha 1 di frutteto specializzato Art. 34 Legge 20/09/89 n° 96

Pratiche colturali	N°	Importo unitario	Importo Totale
Analisi terreno	2	105,00	210,00
Livellamento			517,00
Letame mc/ha	Fino a 300 mc.	15,50	Fino a un max di 4.650,00
Perfosfato triplo Ql.	10	45,00	Fino a un max di 450,00
Solfato di potassio	10	95,00	Fino a un max di 950,00
Scasso			1.033,00
Rifinitura terreno			258,00
Piante a radice nuda		Fino a un max di € 15,00	
Piante in vaso		Fino a un max di € 22,00	
Pali		3,00	
Shelter		*0,45-0,60-0,65	
Mano d'opera	Ore 250	**10,00	1.000,00
Totali			

*- mm 95x95x1000 € 0,60 - mm 95x95x1200 € 0,65 - mm 95x95x500-600-800 € 0,45

** Tariffa stabilita dal contratto in vigore salariati aziende agricole, comprensiva degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro (21,9%)

*****Delibera 27/04/2007**: “La spesa massima ammessa non potrà superare il totale del capitolato di spesa previsto mentre sarà possibile il superamento delle singole voci”